

**TRIBUNALE PER I MINORENNI  
DI FIRENZE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:

dott. Angela Pizzi	presidente rel.
dott. Viviana Anziano	giudice
dott. Valentina Loliva	giudice on.
dott. Mario Puccioni	giudice on.

ha emesso in camera di consiglio il seguente

**DECRETO**

nel procedimento n. [REDACTED] V.G. instaurato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 286/1998  
da [REDACTED] con ricorso del 7.10.2014

nell'interesse delle figlie minori

[REDACTED]  
[REDACTED]  
domiciliate a [REDACTED]

assunte informazioni;

viste le conclusioni del P.M. favorevoli all'accoglimento del ricorso;

Rilevato:

i genitori hanno proposto ricorso al fine di ottenere l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale nell'interesse delle figlie minori con loro conviventi.

I Servizi Sociali hanno riferito che: il nucleo vive in un alloggio in affitto ben tenuto, il padre lavora da circa due anni presso una ditta di idraulica e svolge anche piccoli lavori di manutenzione per alcune famiglie della zona, la madre svolge lavori saltuari di pulizie domestiche, le minori sono ben accudite, [REDACTED] frequenta il terzo anno della scuola dell'infanzia, [REDACTED] il primo anno della stessa scuola, entrambe sono ben inserite.

A carico del padre risulta un precedente penale per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti risalente al 12.12.2001 con pena estinta per esito positivo dell'affidamento in prova, egli non ha carichi pendenti; a carico della madre non risultano precedenti penali né carichi pendenti (v. certificati in atti);

Ritenuto di concedere ai ricorrenti l'autorizzazione richiesta valutate le condizioni di vita delle minori le quali subirebbero un danno psico-fisico da un eventuale allontanamento dal territorio o anche da uno soltanto dei genitori; non può dunque negarsi ad entrambi, nell'esclusivo interesse delle minori, l'autorizzazione richiesta al solo fine di esperire le pratiche necessarie a regolarizzare la propria posizione ottenendo le prescritte autorizzazioni amministrative. Deve, difatti, evidenziarsi il carattere eccezionale e temporaneo dell'autorizzazione di questo T.M. che non può certo sostituire i provvedimenti di spottanza dell'autorità

amministrativa i quali restano l'obiettivo unico da perseguire per ottenere una stabilizzazione in via definitiva;

rilevato, altresì, che i genitori hanno l'obbligo di mantenere, educare, istruire la prole;

P.Q.M.

visti gli artt. 31 D.L.vo n. 286/1998, 737 ss cpc,

nell'interesse delle minori [REDACTED] autorizza la permanenza in Italia dei genitori

[REDACTED] e [REDACTED] per il periodo di anni due a decorrere dalla comunicazione del presente

provvedimento, entro il quale essi cureranno la propria regolarizzazione amministrativa;

in ottemperanza al dovere dei genitori di mantenere i figli prescrive ai genitori delle minori di

provvedere al loro mantenimento attivandosi nel reperimento e svolgimento di idonea attività

lavorativa.

Efficacia immediata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Firenze, 24.03.2015

IL PRESIDENTE  
Dest. seg. [REDACTED] 33  
Amico

Il Presidente  
[REDACTED]

AVVISO: Contro il presente decreto gli interessati possono proporre reclamo, ai sensi dell'art. 739 c.p.c. alla Sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Firenze, nel termine di 10 giorni dalla notifica

Deposito il 26 MAR. 2015

IL PRESIDENTE  
Dest. seg. [REDACTED] 33  
Amico